

***DCO 155/2015/R/gas***

***Precisazione dei criteri funzionali  
all'individuazione dei clienti finali  
direttamente allacciati alla rete di trasporto  
del gas naturale ai fini degli obblighi di  
odorizzazione del gas ai sensi della legge  
1083/71***

***In esecuzione della sentenza del Tribunale  
Amministrativo Regionale per la Lombardia 19 febbraio  
2015, n. 509***

*Milano, 16 aprile 2015*

## **Premessa**

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 155/2015 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità), nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 154/15 finalizzato a dare esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia n. 509/2015, ha presentato i propri orientamenti circa: i) i criteri funzionali all'individuazione dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto nei confronti dei quali è necessario provvedere all'odorizzazione del gas fornito; ii) un periodo transitorio che consenta alle imprese di trasporto di adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di odorizzazione.

## **OSSERVAZIONI E PROPOSTE ANIGAS**

### ***Criteri per l'odorizzazione dei clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas naturale***

In merito al criterio proposto dall'Autorità, si osserva che le categorie d'uso individuate dal TISG sono legate alla profilazione dei prelievi sulle reti di distribuzione aventi finalità di natura commerciale, diversa dall'odorizzazione, in considerazione del fatto che nella rete di distribuzione il gas viene integralmente odorizzato.

Le categorie del TISG sono infatti funzionali ad individuare i profili di prelievo per l'allocazione del gas agli utenti del servizio definiti in ciascun anno sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e della zona climatica associati al PdR.

L'appartenenza di un PdR ad una delle categorie del TISG potrebbe essere modificata a seguito di un cambiamento dei consumi del cliente finale e pertanto non garantire l'individuazione puntuale dell'uso del gas per finalità di sicurezza.

Di conseguenza, tale classificazione è soggetta a maggiore variabilità nel tempo rispetto al criterio basato sui codici Ateco. Tale criterio risulta coerente alla Legge 1083/71, come si evince dal giudizio del TAR Lombardia n. 509/2015.

Un criterio di classificazione generale basato sulle categorie d'uso del TISG non è pertanto direttamente applicabile al sistema di trasporto, ma richiede ulteriori misure attuative per consentire la corretta definizione degli obblighi e dei flussi informativi tra i soggetti interessati (trasportatore, utente, cliente finale).

Per quanto evidenziato sopra, e come già osservato nella precedente consultazione avviata con il DCO 192/2013, Anigas conferma una preferenza verso l'utilizzo dei codici ATECO considerati quali indicatori delle attività economiche assimilabili ad usi domestici e ritiene opportuna l'individuazione dei codici ATECO destinatari del servizio di odorizzazione.

Con riferimento agli usi misti del gas riconsegnato, individuati tramite categorie del TISG corrispondenti agli usi domestici e similari del gas combinati con usi tecnologici, si osserva che la legge 1083/71 non fa riferimento a tali tipologie di uso misto del gas.

L'ampliamento comporterebbe l'estensione dell'odorizzazione potenzialmente a tutti i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto con attività di tipo industriale/produttiva. All'interno del perimetro industriale, a valle della rete di trasporto, vi sono reti di utenza gestite dal Cliente finale che distribuisce il gas ai propri impianti e a cui possono essere connessi anche impianti con uso domestico del gas (uffici/mense, guardiane interne al perimetro dello stabilimento, etc generalmente per quote marginali).

Le soluzioni applicative in relazione al criterio indicato dall'Autorità sarebbero:

1. Odorizzare interamente tutti i PdR, o in alternativa
2. Connettere direttamente alla rete del trasportatore gli usi esclusivamente civili tramite nuovi PdR.

La prima alternativa dovrebbe essere approfondita con ulteriori valutazioni in quanto potrebbe comportare interferenze o effetti indesiderati rispetto ai processi produttivi e a procedure interne degli stabilimenti industriali allacciati.

La seconda alternativa comporterebbe la necessità di adeguamenti impiantistici della rete del cliente finale per poter consentire il servizio di odorizzazione da parte del Trasportatore, con impatti in termini di costi e tempi di adeguamento impiantistico presso i clienti finali serviti.

In tutti i casi, la soluzione adottata comporta impatti per l'adeguamento degli impianti dei clienti finali della rete del trasporto e del Trasportatore, per i quali sono necessarie opportune valutazioni preliminari in termini di costi per il sistema e tempi di adeguamento.

### ***Tempistica di adeguamento***

In relazione ai tempi di adeguamento alle nuove disposizioni, si ritiene che la tempistica di adeguamento non possa essere definita a priori in assenza di elementi conoscitivi circa le soluzioni applicative che dovrebbero essere adottate nel sistema.

Si ritiene pertanto che una indicazione dei tempi potrebbe essere valutata una volta noti gli aspetti applicativi dei criteri definiti dall'Autorità.